



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
SERVIZIO 3 GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la L. R. 15/05/2000 n. 10 Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il D.P.Reg. 22 ottobre 2014 n. 27 "Regolamento di attuazione del Titolo II della LR 16 dicembre 2008, n. 19 "rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9";

VISTO il D.D.G. n. 87 del 02/03/2015 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha approvato il funzionigramma del Dipartimento;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.", pubblicato nella GURS del 01/07/2016, n.28;

VISTO il D.D.G. n. 847 del 13/07/2016 con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile del Servizio 3 "Gestione Faunistica del Territorio" al Dott. Salvatore Gufo;

VISTO il D.P.R.S. n. 132 del 24/01/2017 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale alla dottoressa Dorotea Di Trapani;

VISTO il D.D.G. n. 96 del 23 febbraio 2017 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura ha confermato l'incarico di cui al citato D.D.G n. 847 del 13 /07/2016 ed è conferita la delega relativamente alle competenze assegnate dalla Legge Regionale n. 10/2000 articolo 7 comma 1 lettere e) e f);

VISTA la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale";

VISTO in particolare l'art.26 e il comma 1 dell'art. 25 della L.R. 1 settembre 1997,n.33;

VISTO il Piano regionale faunistico venatorio 2013/2018 ;

VISTO il D.A. n.2074 del 5/06/98 con il quale sono stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende agro venatorie di cui all'art. 26 della L.R. 33/97;

VISTO il D.R.S.n. 1355 del 18/12/2015 con il quale, fermo restando la validità del D.A. n. 2074/1998 , sono stati modificati i criteri e gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende agro venatorie;

VISTA la nota prot. n.1829 del 6 marzo 2017 con la quale il Servizio per il Territorio di Siracusa U.O.n. 3 Ripartizione faunistico venatoria propone la revoca del DRS n. 796 del 22 settembre 2010 con il quale è stata istituita l'Azienda agro-venatoria "Busulmone" sita in agro di Noto, foglio n. 231 particelle nn 34,79,80 e 113 e foglio n. 248 particelle nn 11 e 16;

CONSIDERATO che dalla proposta di revoca di cui alla nota prot. n.1829 del 6 marzo 2017 del Servizio per il Territorio di Siracusa U.O. n 3 Ripartizione faunistico venatoria si evince che con nota prot. n.261 del 17 gennaio 2017, trasmessa con raccomandata n. 233789 del 18 gennaio 2017, è stato comunicato al signor D'Amico Giuseppe, nella qualità di concessionario, l'avvio del procedimento di revoca in quanto lo stesso non ha adempiuto agli impegni assunti, per altro previsti dall'articolo 2 del D.R.S. n 796/2010 e precisamente: 1) non ha prodotto la ricevuta in originale del versamento della tassa di concessione governativa regionale relativa al 2016 entro i 15 giorni dall'avvenuto versamento così come previsto al punto 10 della dichiarazione di impegno di cui all'allegato "A" del Decreto Assessoriale n. 2074 del 5 giugno 1998 ; 2) non ha reso noto entro il 30 giugno 2016 la tariffa di abbattimento, distinta per specie, relativa alla stagione venatoria 2016/2017 come previsto al punto 3 della dichiarazione d'impegno di cui all'allegato "A" del Decreto Assessoriale n. 2074 del 5 giugno 1998 ; 3) non ha prodotto il programma di massima di utilizzo delle specie come previsto nell'allegato "A" del Decreto Assessoriale n. 2074 del 5 giugno 1998 ;

CONSIDERATO che il signor D'amico Giuseppe non ha fornito alcun riscontro alla nota prot. n. n.261 del 17 gennaio 2017 nei termini perentori di 20 giorni assegnati;

CONSIDERATO altresì che dalla prot. n.1829 del marzo 2017 del Servizio per il Territorio di Siracusa U.O. N 3 Ripartizione faunistico venatoria si evince che: 1) dall'atto di istituzione dell'azienda agro venatoria ad oggi , il rispetto degli impegni assunti è avvenuto in modo discontinuo ed approssimativo; 2) non risulta inoltrata richiesta di vidimazione del registro di caccia per la stagione venatoria 2016/2017; 3) dall'esame dei registri di caccia risulta, ad eccezione della stagione venatoria 2011/2012, l'assenza di attività venatoria;

VISTA la nota prot. n.2321 del 20 marzo 2017 con la quale il Servizio per il Territorio di Siracusa U.O. n 3 Ripartizione faunistico venatoria ha comunicato che l'azienda agro venatoria Busulmone ha riscontrato la nota prot. n. 261 del 17 gennaio 2017 con nota del 6 marzo 2017, pertanto oltre il termine perentorio assegnato e che alla stessa è stata allegata la ricevuta del versamento della tassa governativa regionale effettuato il 6 marzo 2017, nonché copia del piano di abbattimento per la stagione venatoria 2016/2017;

CONSIDERATO inoltre che con la nota prot. n.2321 del 20 marzo 2017 il Servizio per il Territorio di Siracusa U.O. n 3 Ripartizione faunistico venatoria rileva che nulla risulta innovato circa la proposta di revoca di cui alla nota prot. n. 1829 del 6 marzo 2017 in quanto la documentazione allegata e le memorie nella stessa contenute confermano il mancato rispetto degli impegni assunti derivanti dal DRS n 796/2010, dalla L.R n. 33/97 e dal D.A n. 2074/1998;

VISTA la nota prot. n. 4053 del 18 maggio 2017 con la quale il Servizio per il Territorio di Siracusa U.O. n 3 Ripartizione faunistico venatoria trasmette la lettera, acquisita con prot. n. 4006 del 17 maggio 2017, con la quale il signor D'Amico Giuseppe rappresenta le motivazioni per le quali è stato impossibilitato ad adempiere agli impegni assunti;

CONSIDERATO che le motivazioni addotte nella lettera acquisita con prot. n 4006 del 17 maggio 2017 non giustificano il mancato rispetto degli impegni assunti da parte del signor D'Amico Giuseppe

VISTA la nota prot. n. 4512 del 6 giugno 2017 con la quale il Servizio per il Territorio di Siracusa U.O. n 3 Ripartizione faunistico venatoria conferma la proposta di revoca del DRS n. 796/2010;

RITENUTO, pertanto, che, non avendo il signor D'Amico Giuseppe, nella qualità di concessionario dell'Azienda agro venatoria, ottemperato all'obbligo di rispettare gli impegni assunti e derivanti dal decreto di istituzione n. 796 del 22 settembre 2010, dalla L.R. n. 33/97 e dal Decreto Assessoriale n. 2074/1998 sussistono sufficienti motivazioni per la revoca del DRS n. 796/2010;

VISTO l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., concernente l'obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione;

RAVVISATA la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 68 della legge regionale 12/08/2014, n.21 e s.m.i.;

A TERMINI delle vigenti disposizioni;

DECRETA

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

Art. 2 – E' revocato il DRS n. 796 del 22 settembre 2010 in quanto il concessionario, signor D'Amico Giuseppe nato ad Avola il xx/xx/xxxx, non ha adempiuto agli impegni derivanti dagli articoli n. 2 e n. 3 dello stesso e precisamente; 1) non ha prodotto la ricevuta, in originale, del versamento della tassa di concessione governativa regionale annuale relativa all'anno 2016; 2) non ha reso noto entro il 30 giugno 2016 la tariffa di abbattimento, distinta per specie, relativa alla stagione venatoria 2016/2017; 3) non ha prodotto il programma di massima di utilizzo delle specie che deve essere predisposto per l'approvazione della Ripartizione faunistico venatoria entro il 30 giugno di ogni anno; 4) dalla data di istituzione dell'azienda agro venatoria il rispetto degli impegni assunti è stato discontinuo ed approssimativo; 5) per la stagione venatoria 2016/2017 non ha inoltrato la richiesta di vidimazione del registro che, come previsto dal punto 11 della dichiarazione d'impegno, l'azienda ha l'obbligo di detenere; 6) dall'esame dei registri di cui al punto 11 della dichiarazione d'impegno, ad eccezione della stagione venatoria 2011/2012 non risulta alcuna attività; 7) non ha riscontrato nei termini assegnati la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del DRS n. 796/2010; 8) la ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa regionale per l'anno 2016 effettuato il 6 marzo, quindi con un anno di ritardo e il piano di abbattimento 2016/2017, quindi a stagione venatoria conclusa trasmessi entrambe con la nota del 6 marzo 2017 acquisita dalla UO n. 3 Ripartizione faunistico venatoria di Siracusa con prot n. 1877 del 7 marzo 2017 conferma il mancato rispetto degli impegni assunti;

Art. 3 - Per effetto del presente provvedimento l'Azienda Agro Venatoria denominata "Busulmone" ricadente in agro di Noto foglio n. 231 particelle nn 34,79,80,81 e 113 e foglio n. 248 particelle nn 11 e 16 è dichiarata cessata ;

Art.4 - I fondi costituenti l' Azienda Agro Venatoria denominata "Busulmone" sita in Agro del Comune di Noto a far data dalla data di emanazione del presente provvedimento ritornano alla libera fruizione e pertanto il signor D'Amico Giuseppe nato ad Avola il xx/xx/xxxx è tenuto a rimuovere le tabelle monitorie entro il termine di giorni 30 dalla notifica del presente provvedimento;

Art.5 - La U.O. n.3 Gestione delle Risorse Naturalistiche- Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa del Servizio per il Territorio di Siracusa è incaricata dell'esecuzione del presente decreto copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso il predetto Ufficio a disposizione degli interessati.

Avverso questo provvedimento può essere presentato ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale amministrativo entro 60 giorni dalla notifica e ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla notifica.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, della Pesca mediterranea e dello sviluppo rurale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 3 agosto 2017

Il Dirigente della U.O. 2
Salvatore Guzzo
firmato

Il Dirigente del Servizio 3
Salvatore Gufo
firmato